

Presidente Enrico Grosso
Componenti Ugo Cavallera
Massimo Cavino
Maria Irma Ciaramella
Enrica Ramella Valet
Teodora Spagnoli

PARERE n. 1/2020

La Commissione di garanzia, nella seduta dell'8 gennaio 2020, presenti i commissari Enrico Grosso, Ugo Cavallera, Massimo Cavino, Maria Irma Ciaramella, Enrica Ramella Valet, Teodora Spagnoli, sentita la relatrice Teodora Spagnoli, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 2/12/2019 (prot. 25575), ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Omegna, Falmenta, Armeno, Madonna del Sasso e Valstrona: *“Criteri specifici di finanziamento delle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani”* presentata il 29 settembre 1999 (VI legislatura) e già dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza nella VI, VII, VIII, IX e X legislatura. In quest'ultima legislatura la dichiarazione di ammissibilità era stata deliberata in conformità al parere espresso dalla Commissione di garanzia in data 26 gennaio 2015 (parere n. 1/2015).

2. Si osserva che la proposta di legge fa riferimento, all'articolo 1, alla legge regionale n. 61 del 12/12/1997 (*“Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999”*), abrogata dall'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 (*“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”*). L'abrogazione della legge regionale n. 61/1997, tuttavia, non incide sull'ammissibilità della proposta di legge in esame, considerato peraltro che la programmazione socio-sanitaria è attualmente disciplinata dalla citata legge regionale n. 18/2007.

3. Per quanto concerne il riferimento ai Comuni Montani, si osserva che l'individuazione della forma organizzativa *“unione montana”* e il conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane (legge regionale n. 14 del 5 aprile 2019 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna)) non incidono sulle specifiche caratteristiche territoriali dei comuni montani, né sulla classificazione dei comuni come *“montani”*. In particolare, l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2014 (Legge sulla montagna) disponeva che *“sono comuni montani i comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658”*. La definizione è ancora vigente sebbene la legge regionale 3/2014 sia stata abrogata e sostituita dalla citata legge regionale 14/2019.

4. In relazione alle misure di incentivazione previste dalla proposta di legge al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario regionale da parte dei residenti in territori prevalentemente o esclusivamente montani, si richiama quanto già evidenziato dalla Commissione di garanzia con il parere n. 5 del 15/11/2010: *“L’art. 3 della p.d.l. n. 217 incarica la Giunta regionale a individuare “coerenti proposte operative e di variazione di bilancio” per la sua attuazione. Se ne deve desumere che la legge proposta, anche nella parte in cui autorizza interventi di incentivazione, non importa necessariamente nuove o maggiori spese obbligatorie. Diversamente interpretata, la legge violerebbe l’art. 69 dello Statuto”* .

5. La Commissione ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Omegna, Falmenta, Armeno, Madonna del Sasso e Valstrona: *“Criteri specifici di finanziamento delle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani”* .

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, l'8 gennaio 2020.

Enrico Grosso
(Presidente)

Teodora Spagnoli
(Estensore)